CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ordinaria (2) prima convocazione

Atto N. 40 **OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2015.**

Del 30.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17.10 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 22.07.2015 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	x		SAPOCHETTI LORENA	x	
DAPPI RITA	x		BIANCHI IOLE	x	
ROSSI MAURO	x		MAGGI CRISTIAN		x
MANCINI SILVIA	x		BOCCUCCIA SERGIO	x	
BELTRAMME GIULIO	x		MORONI MARTINA	x	
SACCHI LORENZO	x		CASALI MATTEO	x	
TAURONE MARCO	x		CHIALASTRI GIANLUCA		x
TREDICINI BENITO	x		BARACOCCOLI MANILA	x	
PULCINI MASSIMILIANO	x				

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Pulcini Massimiliano
Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello
Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti signori: Sapochetti-Bianchi-Casali.

(1) Ordinaria o Straordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTOl'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTEle disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 e in data 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, e' stato dapprima differito al 31 marzo, successivamente al 31 maggio 2015 ed in seguito al 30 luglio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 07/08/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, modificato con deliberazione di Consiglio n. 33 del 30/07/2015 ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07/08/2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;l

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10 % dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto

previsto dall'articolo 36 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- di approvare per l'anno d'imposta 2015 la seguente riduzione: riduzione di euro 50,00 per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave con ISEE non superiore ad euro 20.000,00. La riduzione si applica su richiesta annuale e per l'anno di presentazione dell'istanza;

RILEVATO che in base al regolamento comunale per la componente TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2015 (€)
Servizio di viabilità e circolazione stradale	75.260,42 al netto della quota finanziata dai proventi del CdS art. 208
Servizio di pubblica illuminazione	379.345,60
Servizi per la tutela ambientale	76.836,70 (al netto della quota finanziata con i proventi dal rilascio al permesso a costruire
Sicurezza (polizia municipale)	225.758,95 al netto della quota finanziata dai proventi del Cds art. 208

DATO ATTO che:
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.__ del __/__/____, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	1,04 %
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,56 %
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7, di proprietà dell'esercente, previa presentazione di dichiarazione;	0,76 %
Aliquota ridotta per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, previa presentazione di dichiarazione;	0,9 %
Aliquota per gli altri immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,28 % oltre l'aliquota standard dello 0,76% riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1 co. 380 lettera f) della legge di stabilità 2013.
Terreni agricoli nonché terreni non coltivati	0,76%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30/06/2015, di proposta delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2015;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

1) Aliquota TASI del 2,3 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13,co 2 lett. a, c, e ,d, del D. l. n. 201 del 201, escluse dal pagamento dell'Imu;
2) Aliquota Tasi dell'1 per mille per le unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7, di proprietà dell'esercente che richiedono l'applicazione del'aliquota ridotta ai fini IMU;
3) Aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015 (per mille)	Aliquota IMU 2015 (per mille)	IMU + TASI (per mille)	Aliquota IMU massima al 31/12/2013 (per mille)
Aliquota base	//	10,40	10,40	10,60
Aliquota abitazione principalectg A1, A8 e A9 e pertinenze	//	5,60	5,60	6
Aliquota abitazione principale e pertinenze, altre categorie escluse dall'applicazione dell'IMU	2,3	//	2,3	
Aliquota per le unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente che richiedono l'agevolazione ai fini IMU (7,60 per mille)	1	7,60	8,60	10,60 (per i D7 il 7,60 per mille è riservato allo Stato)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431	//	9	9	10,60
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1		1	//

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 540.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 71,31%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€540.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 757.201,67
Differenza (B-A)	€ 217.201,67
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	71,31%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimentodell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministerodell'economiaedelle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviatedaicomuni.Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*";

VISTAla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parerefavorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione

D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015 (per mille)	Aliquota IMU 2015 (per mille)	IMU + TASI (per mille)	Aliquota IMU massima al 31/12/2013 (per mille)
Aliquota base	//	10,40	10,40	10,60
Aliquota abitazione principale ctg A1 A8 e A9 e pertinenze	//	5,60	5,60	6

principale ctg A1 A8 e A9 e pertinenze				
Aliquota abitazione principale e pertinenze, altre categorie escluse dall'applicazione dell'IMU	2,3	//	2,3	
Aliquota per le unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché per le attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente che chiedono l'agevolazione Imu (7,60 per mille);	1	7,60	8,60	10,60 (per i D7 il 7,60 per mille è riservato allo Stato)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431	//	9	9	10,60
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1		1	//
Aliquota terreni agricoli nonché quelli non coltivati		7,60	7,60	10,60

2) Di dare atto che:
   - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
   - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 71,31%;

3) di dare atto della seguente riduzione approvata con Regolamento comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 24 del 07/08/2014: riduzione di euro 50,00 per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave con ISEE non superiore ad euro 20.000,00. La riduzione si applica su richiesta annuale e per l'anno di presentazione dell'istanza.
4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Il Consiglio Comunale

Con successiva votazione : presenti 15, votanti 15, favorevoli 11, contrari 4 (Boccuccia, Moroni, Casali, Baracoccoli) .

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL CONS. ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello	F.to Dappi Rita	F.to Pulcini Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave lì 19 AGO. 2015

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave lì _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

_____

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale /Il Responsabile dell'Area Amm.va